

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 125.07.2019, esecutiva, si nominava per il triennio 2016 – 2018 il Revisore dei conti del Comune di Gagliole nella persona di Mercuri Marco, nato a Macerata il 11.04.1970 e residente a Macerata;

ACCERTATO che, essendo scaduto il mandato in argomento, necessita provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2019 – 2021;

VISTI gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del Testo Unico degli Enti Locali;

RICHIAMATA la legge n. 148 del 2011, che prevede per la nomina dei Revisori contabili dei comuni un'estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica attraverso un sistema informatico con un metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell'elenco ministeriale i nominativi, effettivi e supplenti;

CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, il compenso annuo, a decorrere dall'01.01.2011, è stato ridotto in misura pari al 10%,;

RICORDATO altresì che il nuovo sistema prevede che l'Ente Locale che ha i propri revisori dei conti in scadenza, ne informa la Prefettura che organizza l'estrazione;

VISTA la nota prot. n. 2149 del 08.06.2019 con la quale questo Comune comunicava alla Prefettura di Macerata che in data 25.07.2019 era prevista la scadenza triennale per il revisore dei conti del Comune di Gagliole ;

VISTA la nota prefettizia n. 36756 del 28.06.2019 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

PRESO ATTO che il primo estratto è risultata la Dott.ssa Canzonetta Simona di Civitanova Marche;

DATO Atto che la suddetta Dott.ssa Canzonetta Simona in data 18.07.2019 ha fatto pervenire la dichiarazione di accettazione dell'incarico di revisore;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

RICHIAMATO il comma 3 art. 234 del D. Lgs. 267/2000, che prevede che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unione di Comuni e nelle Comunità Montane la revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell'Unione di Comuni o dall'assemblea della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 (comma così modificato dall'art. 1, comma 732, legge n. 296 del 2006);

VISTO il D.M. settembre 1997 n. 475 – Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;

VISTO il D.M. 20.05.2005 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno n. 5/2007 dell'8 marzo 2007, che al punto 7 si esprime in merito ai limiti massimi dei compensi attribuibili all'organo di revisione, indicando quale "ragionevole limite" l'importo massimo fissato per i Comuni con popolazione fino a 2.999 abitanti;

TENUTO conto dell'ulteriore riduzione prevista dal DL 78/2010;

RITENUTO inoltre riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così come previsto dall'art. 3 del D.M. 20.05.2005;

VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del Testo Unico degli Enti Locali;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 20.02.2005 pubblicato nella G.U. n. 128 del 04.06.2005 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria;

VISTO:

- la legislazione vigente in materia;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

VISTI in particolare:

- gli artt. 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 - 240 - 241 del Testo Unico degli Enti Locali;
- lo Statuto del Comune di Gagliole ;
- il punto 7.1 intitolato "Organo di revisione economico – finanziario, di cui alla Circolare n. FL 05/2007 del 08.03.2007 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23;
- la Legge 14.09.2011 n. 148;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 dai responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti del Comune di Gagliole per il triennio 2019 – 2021 la Dott.ssa Canzonetta Simona nato a Macerata il 25.01.1975, residente a Civitanova Marche Via della Nave n. 127;

2. Di dare atto che nella dichiarazione di l'accettazione dell'incarico il revisore ha dichiarato che non sussistono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 commi 1 -2 - 3 né vengono superati i limiti di cui all'art. 238, comma 2 del TUEL 267/2000;

3. Di dare atto che il compenso da corrispondere è quello previsto dalla legge sulla base della fascia demografica corrispondente, giusto decreto ministeriale, da imputarsi ad apposito capitolo del bilancio di previsione relativi al periodo di incarico;

4. di riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così come previsto dall'art. 3 del D.M. 20.05.2005;
5. di comunicare ad avvenuta esecutività della Deliberazione di nomina, ai sensi dell'art. 234 comma 4 del T.U.E.L. il nominativo del soggetto affidatario dell'incarico al tesoriere comunale;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Macerata , Ufficio Territoriale del Governo.